



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024, in riferimento al riscontro inviato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila relativamente alla regolarizzazione del rendiconto della contabilità speciale 2909 per l'anno 2019 da parte del Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura, richiesta da questa Sezione di controllo con deliberazioni n. 199/2022/SUCC e n. 57/2023/SUCC, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo"*;

visto il successivo comma 3, dell'art. 14 del d. lgs n. 123 del 2011, secondo il quale *“Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti”*;

visto il successivo comma 7, dell'art. 14 del d. lgs n. 123 del 2011, il quale prevede che *“in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza esito tale termine, il rendiconto è predisposto d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente”*;

visti il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e le s.m.i.;

vista la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha statuito che *“la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-octies, del DL n. 225/2010 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, riguardante i rendiconti dei funzionari delegati, dei commissari delegati e di chiunque venga autorizzato alla gestione di contabilità speciali configura un necessario controllo, non limitato alla sola verifica dell'avvenuta trasmissione dei frontespizi, da esercitarsi sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria, ivi compresa la facoltà di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, fermi restando - sia ai fini dell'esercizio della sopra richiamata facoltà, sia per una ulteriore determinazione degli ambiti di analisi ovvero dei criteri cui fare riferimento - eventuali indirizzi di coordinamento dettati dalle Sezioni riunite e declinati a livello regionale”*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto: *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*;

visto il decreto del 30 settembre 2020, n. 12, con cui sono state assegnate le funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima, successivamente modificato con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto presidenziale del 1° febbraio 2023 n. 1;

vista la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila dell'11 febbraio 2021, prot. n. 4108, con la quale si comunica il mancato invio, da parte del Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura, dei rendiconti dell'anno 2019 relativi alla contabilità speciale n.2909;

vista la nota istruttoria del Consigliere delegato e del Magistrato istruttore prot. n. 978 del 18 febbraio 2021;

vista la nota di riscontro del Ministero della cultura (già Ministero per i beni culturali e ambientali) - Segretariato regionale per l'Abruzzo, acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo al n. 2239 del 24 marzo 2021;

vista la nota di deferimento del 19 aprile 2021, prot. n. 3023, avente ad oggetto *"Rendiconti relativi alla contabilità speciale 2909 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l'Abruzzo (Mibact). Esercizio finanziario 2019. Rif.to Nota RTS L'Aquila prot. n. 4108 dell'11 febbraio 2021"*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Giovanni Guida;

vista la nota del 6 maggio 2021, n. 195, avente ad oggetto *"Rendiconti relativi alla contabilità speciale 2909 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l'Abruzzo (Mibact). Mancata presentazione dei rendiconti"*, con cui il Consigliere delegato Marco Villani, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione per l'esame e la decisione nel merito della questione in oggetto;

vista l'ordinanza n. 23 del 21 maggio 2021 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha disposto la trasmissione delle note *de quibus* al Ministero inadempiente al fine di acquisire memorie osservazioni e ulteriore documentazione;

vista la nota di risposta del Ministero della cultura prot. n. 2188 del 27 maggio 2021 (prot. in entrata n. 3639/2021), con la quale sono stati trasmessi, con ritardo rispetto ai tempi di legge, i giustificativi richiesti;

vista la deliberazione n. 268/2021/SUCC con cui questa Sezione di controllo ha rimesso i controlli di legge alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

viste le note di riscontro del sopra citato organo di controllo recanti gli identificativi di protocollo n. 23134 del 27 settembre 2021, n. 25536 del 18 ottobre 2021 e n. 26644 del 28 ottobre 2021;

vista la successiva nota di integrazione, prot. n. 14784 del 16 giugno 2022, del medesimo organo di controllo;

vista la deliberazione di fissazione dei termini n. 199/2022/SUCC adottata da questa Sezione in data 31 agosto 2022 con cui è stato fissato un termine per la presentazione dei rendiconti afferenti ai capitoli riguardanti i c.d. “fondi fuori sistema” in quanto non pervenuti;

vista la richiesta di proroga inviata in data 23 dicembre 2022 dal Segretariato regionale per l’Abruzzo accolta con deliberazione n. 57/2023/SUCC;

vista la nota di RTS prot. n. 748 del 4 marzo 2024 con la quale si conferma la mancata trasmissione dei rendiconti non presentati;

vista la nota di deferimento del 16 aprile 2024, prot. int. n. 1377, avente ad oggetto: *“Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 2909 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l’Abruzzo (Mibact). Fondi “fuori sistema” - esercizi antecedenti al 2019.”*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, dott. Bruno Lomazzi;

vista la nota del 18 aprile 2024 prot. int. n. 161, di pari oggetto, con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione per l’esame e la decisione nel merito della questione in oggetto;

vista l’ordinanza del 22 aprile 2024, n. 16 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Primo Referendario Bruno Lomazzi;

PREMESSO CHE

I riferimenti normativi originari del presente controllo si rinvencono nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, *“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”*. Il comma 3 dell’art. 60 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, abrogato dall’art. 23 del d.p.r. n. 367 del 1994, conteneva la previsione dell’invio di tutti i rendiconti dei funzionari delegati di cui agli artt. 57 e ss. gg. del r.d. n. 2440 del 1923 alla Corte dei conti per la revisione definitiva con la contemporanea attribuzione alla Corte medesima della facoltà di limitare i riscontri a determinati rendiconti. Attualmente, in seguito alla modifica normativa apportata dall’art. 23 citato (nonché dall’art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29), è rimasta in vigore soltanto tale ultima previsione (la facoltà della Corte dei conti, nell’eseguire i riscontri di sua competenza, di limitarli a determinati rendiconti). L’art. 333 del r.d. n. 827 del 1924 individua nel funzionario

delegato in carica al momento della scadenza per la presentazione del rendiconto, il soggetto competente a rendere il conto medesimo. Quanto alla modalità e ai termini di compilazione del rendiconto, esso contiene le seguenti previsioni: 1) i rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto; 2) i rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi; 3) i rendiconti devono essere corredati dalle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge di contabilità di Stato e da tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istat e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che lo stesso deve essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria. Pertanto, in base alla pronuncia delle Sezioni Riunite, risulta funzionale al suddetto controllo la trasmissione alle competenti Sezioni regionali dei rendiconti completi e non solo dei meri frontespizi, salva la facoltà, per le stesse, di richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria alle verifiche oggetto dell'attività di controllo.

L'Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato competente, dunque, deve essere messo in condizione di poter effettuare il controllo sulle predette rendicontazioni corredate dalla necessaria documentazione giustificativa.

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 776 del 12 febbraio 2021, la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha comunicato la mancata presentazione dei rendiconti della contabilità speciale n. 2909 – anno 2019 da parte del Segretariato regionale del Ministero della cultura;
- a riscontro della nota istruttoria prot. n. 978 del 18 febbraio 2021, con la quale questa Sezione ha contestato al Dicastero in parola le carenze sopra descritte, l'Ufficio di bilancio del predetto Segretariato regionale, con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2239 del 24 marzo 2021, ha trasmesso, anche attraverso l'ausilio di un'applicazione informatica di condivisione dei dati, *“i file relativi alla rendicontazione della contabilità speciale 2909 [...] per l'anno finanziario 2019”*;
- la comunicazione *de qua* risultava mancante dei frontespizi e dei restanti documenti necessari (mandati, modelli 56T, etc.), previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione del rendiconto e, conseguentemente, il Presidente di questa Sezione di controllo, con ordinanza n. 23 del 21 maggio 2021, ha disposto che l'Amministrazione inadempiente producesse, entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinanza, memorie, osservazioni e l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
- dando seguito all'ordinanza in parola, con nota prot. n. 2188 del 27 maggio 2021 (prot. in arrivo n. 3639/2021), è stata integrata la documentazione necessaria, consegnando, tramite l'ausilio di un dispositivo di archiviazione *usb*, i giustificativi richiesti;
- con successiva deliberazione n. 268/2021/SUCC del 24 giugno 2021 questa Sezione di controllo, preso atto della trasmissione di quanto richiesto, ha fissato, nel limite di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione medesima, il termine per la verifica degli atti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila;
- con successiva nota protocollo n. 23134 del 27 settembre 2021, la RTS di L'Aquila ha inoltrato a questa Sezione di controllo le risultanze dell'attività di verifica sulla documentazione *de qua* evidenziando, tra le altre numerose criticità rilevate, la mancanza dei rendiconti degli anni pregressi per i c.d. “fondi fuori sistema” dovuti a riversamenti o a trasferimenti di fondi da altre contabilità speciali;
- con susseguenti missive prot. n. 25536 del 18 ottobre 2021 e n. 26644 del 28 ottobre 2021, la RTS ha fornito le precisazioni richieste a seguito delle interlocuzioni avvenute durante la fase istruttoria;

- a seguito di richiesta istruttoria da parte di questa Sezione di controllo, la RTS ha inviato, con nota prot. n. 14784 del 16 giugno 2022, a ulteriore specificazione delle irregolarità afferenti ai c.d. “fondi fuori sistema”, i frontespizi dei rendiconti, dai quali si evince l’entità delle somme ricevute, nonché le somme erogate, riferibili sia all’esercizio 2019 sia agli esercizi pregressi, ribadendo, tuttavia, di non aver ricevuto alcun rendiconto;
- con deliberazione della Sezione n. 199/2022/SUCC del 31 agosto 2022 la Sezione, riservandosi *“qualsiasi ulteriore valutazione in merito alle restanti criticità evidenziate da RTS in merito alla contabilità speciale in argomento”*, ha fissato il termine di novanta giorni per l’invio, da parte del funzionario inadempiente, dei rendiconti afferenti ai capitoli elencati nella *“Tabella 1: Elenco capitoli carenti”*;
- con nota del 23 dicembre 2022, prot. n. 5525, il Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura ha richiesto una proroga dell’adempimento in parola a causa della temporanea inaccessibilità degli archivi contenenti la documentazione di interesse;
- con deliberazione n. 57/2023/SUCC la Sezione ha fissato *“l’ulteriore ed improcrastinabile termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, affinché l’Amministrazione inadempiente provveda, ai sensi di legge, alla trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio della documentazione necessaria al controllo, la quale provvederà, a sua volta, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, a trasmetterne gli esiti...”*;
- con nota prot. n. 748 del 4 marzo 2024 la RTS ha riferito che: *“...il Segretariato Regionale per l’Abruzzo non ha trasmesso alla Scrivente la documentazione richiesta con le delibere n. 199/2022/SUCC e n. 57/5023/SUCC”*.
- ad oggi, dunque, risultano ancora mancanti i rendiconti afferenti ai capitoli elencati nella tabella che segue:

Tabella1: Elenco capitoli carenti di rendicontazione per le annualità antecedenti al 2019.

Capitolo	EPR	EGE
999	2001	2003
999	2006	2006
999	2006	2008
999	2009	2009
999	2010	2010
999	2010	2011
999	2011	2011
999	2009	2012
999	2010	2012
999	2012	2012

999 (fondi provenienti da c.s 5281- mancanti i rendiconti n. 6 e n. 7)	2012	2012
999	2013	2013
999	2013	2014
999	2014	2014
999	2012	2015
999	2013	2015
999	2015	2015
999	2013	2016
999	2016	2016
999	2013	2017
999	2015	2017
999	2016	2017
999	2017	2017
999	2018	2018
999	2012	2018

RILEVATO CHE

- la mancata trasmissione dei rendiconti richiesti non ha consentito alla Ragioneria Territoriale di L'Aquila di attuare compiutamente la procedura di verifica prevista dal comma 3, dell'art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011, secondo cui *"gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti"*;

- quest'ultima procedura di verifica, volta a valutare anche l'idoneità dei giustificativi da ultimo prodotti dal Segretariato Regionale, appare preliminare ed endoprocedimentale nell'impianto amministrativo sopra ricordato, affinché questa Sezione possa formulare le proprie ulteriori valutazioni di natura giuridico-contabile, indipendenti dal procedimento amministrativo, ma per le quali non si intende prescindere dall'analisi condotta dalla Ragioneria Territoriale di L'Aquila nel merito della predetta gestione;

ACCERTA

relativamente agli esercizi antecedenti al 2019, la mancata presentazione da parte del Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura, in violazione del disposto di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011, dei rendiconti afferenti ai capitoli elencati nella *"Tabella1: Elenco capitoli carenti ..."*, riservandosi la facoltà di formulare ogni ulteriore valutazione in merito alle restanti criticità evidenziate da RTS in relazione alla contabilità speciale in argomento.

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila, al Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura e alla Direzione generale bilancio del medesimo dicastero, nonché alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Relatore

Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Il Relatore

Bruno LOMAZZI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
30.04.2024
07:47:18
GMT+01:00